

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Due appelli successivi a sentenza non notificata, di cui il primo è inammissibile: per la seconda impugnazione, opera il termine breve decorrente dalla notifica oppure quello lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado?

Nell'ipotesi in cui la stessa parte abbia proposto, avverso la medesima sentenza, due successivi appelli, il primo dei quali inammissibile, senza tuttavia che, alla data di proposizione del secondo gravame, detta inammissibilità sia stata dichiarata (realizzandosi, in tal caso, l'effetto della consumazione dell'impugnazione), il termine per la proposizione della seconda impugnazione è quello breve, decorrente dalla notificazione della prima impugnazione.

Corte di Appello di Palermo, sezione prima, sentenza del 30.9.2013

...omissis...

Preliminare ed assorbente è l'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dall'Ispettorato del Lavoro di Agrigento sotto il rilievo che lo stesso sarebbe stato proposto oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 325 c.p.c. Assume, infatti, l'appellato che detto termine decorre dalla data della notificazione della sentenza, alla quale deve ritenersi equivalente, per costante giurisprudenza, l'eventuale notificazione della prima impugnazione, quale atto avente analogo grado di certezza formale. E nella specie la sentenza in questione era stata in precedenza impugnata (ancorché erroneamente) dagli odierni appellanti con ricorso per cassazione, notificato all'Ispettorato del Lavoro il 20 marzo 2008, mentre il successivo ricorso in appello veniva depositato nella Cancelleria di questa Corte di Appello il 30 aprile 2008, vale a dire con undici giorni di ritardo. L'eccezione è fondata.

E' ius receptum, per consolidata giurisprudenza, che il termine breve di impugnazione decorre soltanto in forza di una conoscenza legale del provvedimento da impugnare, e cioè di una conoscenza conseguita per effetto di un'attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che essa stessa ponga in essere, e che sia normativamente idonea a determinare ex se detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale (tra tante, Cass. Civ. Sez. I, 1.4.2009, n. 7962).

E la notificazione dell'impugnazione equivale - sempre per costante giurisprudenza - agli effetti della scienza legale, alla notificazione della sentenza oggetto di impugnazione. E' stato così ritenuto che, nell'ipotesi in cui la stessa parte abbia proposto, avverso la medesima sentenza, due successivi appelli, il primo dei quali inammissibile, senza tuttavia che, alla data di proposizione del secondo gravame, detta inammissibilità sia stata dichiarata (realizzandosi, in tal caso, l'effetto della consumazione dell'impugnazione), il termine per la proposizione della seconda impugnazione è quello breve, decorrente dalla notificazione della prima impugnazione (Cass. Civ. Sez.III, 18.1.2006, n. 835¹).

Identiche considerazioni valgono, mutatis mutandis, per il caso in esame, in cui la notificazione del ricorso per cassazione, erroneamente proposto, avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento, ha preceduto la proposizione dell'atto di appello. Anche in questo caso, infatti, l'impugnazione erroneamente proposta appare equivalente, sotto il profilo logico-giuridico, alla notifica della sentenza, e perciò idonea a far decorrere, anche nei confronti del soggetto che ha posto in essere tale attività, il termine c.d. breve per la proposizione del secondo gravame.

In conclusione, gli odierni appellanti, una volta che avevano notificato alla controparte ricorso per cassazione il 20 marzo 2008, avrebbero dovuto

¹ Nella sentenza citata si legge:

Osserva la Corte che nell'ipotesi in cui la stessa parte abbia, come nella specie, proposto, avverso la medesima sentenza, due successivi appelli, il primo dei quali inammissibile, senza, tuttavia che, alla data di proposizione del secondo gravame, detta inammissibilità fosse stata dichiarata (se ciò si fosse verificato, si sarebbe invero realizzato l'effetto della consumazione della impugnazione), è in discussione se, in difetto di notificazione della sentenza di primo grado, il termine per la proposizione della seconda impugnazione sia quello breve decorrente, come ha affermato la pronuncia ora gravata, dalla notificazione della prima impugnazione, ovvero, come sostiene invece la ricorrente, quello lungo decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

Nel primo senso è la prevalente giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, sentenze n. 643/98, 12149/99, 9569/00, 12803/00, 6560/01, 17411/04), dalla quale non vi sono motivi per discostarsi.

E' bensì vero, che, come osserva la ricorrente, per il combinato disposto dell'art. 325 c.p.c. e art. 326 c.p.c., comma 1, il termine breve di impugnazione decorre dalla notificazione della sentenza, diretta a far legalmente e formalmente conoscere al destinatario il contenuto del provvedimento, e, tuttavia: per costante giurisprudenza, il termine decorre non solo per la parte destinataria ma anche per quella istante, ancorchè a quest'ultima la sentenza non sia stata notificata (cd. efficacia bilaterale della notificazione);

in cause scindibili, l'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti (citato art. 326, comma 2); equipollente della notificazione della sentenza è, appunto, la notificazione del primo gravame, poi rinnovato, giacchè esso dimostra necessariamente la piena conoscenza della sentenza e ne rende inutile la notificazione.

depositare il successivo ricorso in appello entro il termine di giorni trenta previsto per l'appello, da tale data, e perciò, contando il mese di marzo trentuno giorni, entro il 19 aprile dello stesso anno. L'aver depositato il ricorso in appello soltanto il 30 aprile, vale a dire undici giorni dopo la scadenza del suddetto termine, rende, con ogni evidenza, l'odierno appello inammissibile. Segue la condanna degli appellanti al pagamento, in favore dell'Ufficio appellato, delle spese del grado, che si liquidano in Euro 450,00.

p.q.m.

La Corte

Definitivamente pronunciando; Uditi i Procuratori delle parti;

Dichiara inammissibile l'appello proposto da G.xxx. e dalla Fxxxx Hotels s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento del 16/23 marzo 2007; e condanna gli appellanti al pagamento, in favore dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Agrigento, delle spese processuali del grado, liquidate in Euro 450,00.

Così deciso in Palermo il 17 luglio 2013 nella camera di consiglio della Sezione I civile della Corte.

Depositata in Cancelleria il 30 settembre 2013.